

## IL D.P.C.M. DEL 17 MAGGIO 2020

Tra le principali novità introdotte dal DPCM si segnalano le seguenti:

- consentito ai minori, anche unitamente ai familiari, conviventi o persone deputate alla loro cura, lo svolgimento di attività ludica e ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM;
- apertura dal 15 giugno 2020 a ragazzi e bambini di luoghi per attività ludiche, educative e ricreative, sia al chiuso, che all'aperto, con l'ausilio di operatori di custodia e con obbligo per le strutture di adottare protocolli di sicurezza in conformità all'allegato 8 al DPCM;
- consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, sia degli sport individuali, che di squadra, nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse;
- riapertura dal 25 maggio 2020 di palestre, piscine e centri e circoli sportivi. A tal fine saranno dettate delle linee guida dall'Ufficio dello Sport, fatti salvi ulteriori indirizzi operativi formulati dalle Regioni e dalle Province Autonome, le quali possono prevedere una diversa data di apertura anticipata o posticipata. Le associazioni ed i circoli sportivi adottano protocolli di attuazione delle succitate linee guida;
- autorizzate manifestazioni pubbliche in forma statica e nel rispetto distanziamento sociale e delle misure di contenimento;
- spettacoli cinematografici, teatrali e concerti consentiti dal 15 giugno 2020 per un massimo di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 partecipanti all'aperto, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt. e la preventiva preassegnazione dei posti a sedere. Restano sospese le attività delle discoteche e delle sale da ballo, così come le fiere ed i congressi;
- svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto dei protocolli da 1 a 7, sottoscritti con le singole confederazioni religiose;
- consentita l'apertura dei musei dal 18 maggio 2020, a condizione che la fruizione possa svolgersi in maniera contingentata od atta ad evitare assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno 1 mt. tra ciascun visitatore. I servizi saranno erogati sulla base dei protocolli e delle linee guida stabiliti dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- dal 20 maggio 2020 consentite prove teoriche e pratiche di abilitazione alla guida, secondo il protocollo adottato dal Ministero dei Trasporti;
- restano sospese le attività dei centri benessere, dei centri culturali e sociali, degli stabilimenti termali (fatte salve terapie) ed ogni altra attività congressuale e convegnistica;
- autorizzate le attività di commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt., con ingressi dilazionati e tempi di permanenza strettamente necessari, secondo le prescrizioni dettate dalle linee guida e dai protocolli adottati dalla Conferenza delle Regioni e con l'applicazione delle indicazioni di cui all'allegato 10 e delle misure di cui all'allegato 11;
- autorizzate le attività di bar e ristorazione, di servizi alla persona, degli stabilimenti balneari e delle attività ricettive, a condizione che le Regioni abbiano previamente

verificato la compatibilità dello svolgimento di dette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e secondo le indicazioni di cui all'allegato 10. Previsto l'obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt. anche nelle spiagge libere. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute ad adottare specifici protocolli;

- permane l'obbligo per le attività produttive industriali e commerciali di attenersi ai protocolli, già sottoscritti in materia di ambienti di lavoro, cantieri, infrastrutture e trasporti e trasporto e logistica;
- permane la raccomandazione a persone anziane o affette da patologie plurime o croniche ed immunodepresse, di evitare di uscire dal proprio domicilio fuori dai casi di stretta necessità;
- permane obbligo di protezione delle vie respiratorie su tutto il territorio nazionale in luoghi chiusi ed accessibili al pubblico e su mezzi di trasporto, fatta eccezione per i minori di sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine, ovvero i soggetti che interagiscono con loro;
- a decorrere dal 3 giugno 2020 sono autorizzati gli spostamenti verso altri paesi UE, Stati parte dell'accordo di Schengen, Andorra, Principato Monaco, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, mentre gli spostamenti da e per altri paesi sino al 15 giugno 2020, sono previsti solo per ragioni di necessità, lavorative o di salute. A far data dal 03 giugno 2020 le disposizioni dettate dagli art. 4 e 5 del DPCM in materia di ingresso e di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, si applicano solo a coloro che provengono o hanno soggiornato nei precedenti 14 giorni, in paesi diversi da quelli per i quali è prescritto il libero spostamento;
- restano sospesi i servizi di crociera da parte della navi passeggeri di bandiera italiana.